

Per quanto riguarda l'aspetto della concorrenza con la radiodiffusione televisiva nell'ambito di attività precipuamente economiche, si è circoscritto il perimetro di intervento regolamentare delimitandolo ai soggetti che effettivamente possono essere considerati provvisti di capacità competitiva, stabilendo una soglia minima di ricavi derivanti da attività tipicamente radiotelevisive (pubblicità, televendite, sponsorizzazioni, contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento). Tale soglia, individuata in 100.000 euro, rappresenta un parametro di riferimento per qualificare l'attività in effettiva concorrenza con la televisione, ed è basata sulle dimensioni economiche di settori affini. Di tale esclusione viene dato conto nel nuovo comma 1 dell'articolo 2.

Come accennato, anche il concetto di responsabilità editoriale è essenziale per la definizione del ruolo del fornitore di servizio di media e la direttiva, al considerando 25, lascia gli Stati membri liberi di specificarne ulteriormente la definizione con particolare riferimento all'effettività del controllo; pertanto, si è ritenuto di precisare che l'esclusione dall'ambito di applicazione del Regolamento dei servizi basati su contenuti generati da utenti privati opera a condizione che permanga in capo agli stessi la responsabilità editoriale. Qualora, invece, dovessero esservi congiuntamente responsabilità editoriale, in qualsiasi modo esercitata, e sfruttamento economico da parte dei soggetti che provvedono all'aggregazione dei contenuti, si determinerebbe la condizione di servizio di media audiovisivo. Di questo viene dato conto nel nuovo comma 2 dell'articolo 2.

Nell'ottica di delimitare il campo di applicazione del Regolamento, appare anche meritevole di accoglimento la richiesta di prevedere l'applicabilità del Regolamento solamente ai palinsesti identificati da un unico marchio per almeno ventiquattro ore settimanali, in analogia con quanto previsto per le emittenti terrestri operanti in tecnica digitale terrestre.

In merito alla richiesta di inclusione, nel campo di applicazione del Regolamento, dei servizi televisivi a circuito chiuso e delle diffusiioni sonore o audiovisive all'interno di locali commerciali, si rappresenta che la direttiva 2010/13/UE ricomprende solo i servizi di media audiovisivi che sono mezzi di comunicazione di massa, vale a dire destinati ad essere ricevuti da una porzione considerevole del grande pubblico sulla quale potrebbero esercitare un impatto evidente. Non si ritiene, pertanto, meritevole di accoglimento la proposta in tal senso avanzata e, al fine di agevolare una maggiore chiarezza della disposizione, l'Autorità ha previsto espressamente l'esclusione dei servizi a circuito chiuso sia per i gruppi chiusi di utenti sia in luoghi aperti al pubblico. Di entrambe le esclusioni viene dato conto nel nuovo comma 3 dell'art. 2.

Considerata, infine, la rapida evoluzione delle modalità di diffusione dei servizi di informazione, quali, ad esempio, prodotti editoriali dedicati esclusivamente alla fruizione mediante dispositivi digitali, si è ritenuto necessario dare conto dell'esistenza non solo di edizioni elettroniche di testate cartacee, ma anche di vere e proprie edizioni autonome disponibili online per le quali vale il medesimo divieto di autorizzazioni preventive di cui all'art. 21 Cost.

